



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## Segretariato Generale

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** in particolare l’art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale, con riferimento alle collaborazioni esterne delle pubbliche amministrazioni, disciplina le modalità di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2 avente ad oggetto «Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne»;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012 n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché il D.lgs.10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale
- VISTO** il Decreto legge del 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## Segretariato Generale

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- PRESO ATTO** delle disposizioni previste ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, a norma delle quali “Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, n. 224, registrato alla Corte dei Conti il 18 marzo 2021 n. 560, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’università e della ricerca” pubblicato in G.U. n. 74 del 26 marzo 2021;
- VISTO** in particolare, l’Allegato 2 del predetto Decreto Ministeriale che attribuisce all’Ufficio IV della Direzione Generale della ricerca le competenze in materia di Programmi operativi nazionali finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e Piani e Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e dal Fondo di rotazione, nell’ambito della politica di coesione nonché la qualifica di Autorità di Gestione o Organismo Intermedio dei Programmi operativi nazionali per la ricerca cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e dai fondi nazionali per la politica di coesione;
- VISTI** i Regolamenti Comunitari vigenti per la programmazione 2014-2020;
- VISTA** La Decisione della Commissione C(2015)4972 del 14 luglio 2015 che approva il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP005;
- VISTO** il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Protocollo d’intesa del 10 luglio 2020, sottoscritto tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e i Ministri titolari di Programmi Operativi cofinanziati dai



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## Segretariato Generale

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

Fondi SIE, rubricato “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”, con cui è stata posta in essere un’azione coordinata per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, finanziari e sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il rilancio dell’economia del Paese;

**VISTA** la procedura scritta di modifica del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013, che ha seguito gli indirizzi tracciati dal richiamato protocollo d’intesa del 10 luglio 2020, avviata con nota Mur prot. 17478 del 13 novembre 2020 e conclusa con Decisione C(2020) 9258 del 14 dicembre 2020;

**VISTA** la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione del 3 giugno 2021 con la quale il Dipartimento ha reso noto che, considerato il ruolo del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, si è ritenuto di finanziare su tale programma, a valere sulle risorse del REACT EU, interventi per la ricerca e l’istruzione superiore per un valore complessivo di ulteriori 1.138 milioni di euro (di cui 490 milioni per il Mezzogiorno e la restante parte per il Centro-Nord), cui si aggiunge un importo per assistenza tecnica pari a complessivi 47,46 milioni di euro, con riferimento all’attuazione e implementazione degli interventi finanziati e/o altre attività anche preparatorie del prossimo programma Ricerca 2021-2027;

**VISTA** la procedura scritta di modifica del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013, che ha seguito gli indirizzi tracciati dalla richiamata comunicazione del 3 giugno 2021, avviata con nota Mur prot. n. 9926 del 2 luglio 2021 e conclusa con Decisione C (2021) 5969 del 06 agosto 2021;

**CONSIDERATO** che in esito alla suddetta riprogrammazione, il PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 ha visto la creazione di un nuovo Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU” con l’introduzione di sei nuove misure di intervento e l’estensione della copertura territoriale alle aree del Centro Nord, prima escluse dal Programma, nonché un nuovo Asse V di Assistenza Tecnica con diverse attività di supporto specialistico ivi puntualmente declinate che si aggiungono a quelle attualmente in essere già previste dall’Asse III del Programma;

**TENUTO CONTO** che il su descritto mutamento di contesto di programmazione e attuazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 comporta una modifica del fabbisogno di supporto specialistico attesi i nuovi e ulteriori impegni derivati dall’emergenza pandemica;

**VISTO** il Decreto Direttoriale prot. n. 3391 del 22 dicembre 2015 – Disciplinare – che regola le procedure per il conferimento di incarichi a personale esterno;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **Segretariato Generale**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

- VISTA** la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato", ed in particolare il paragrafo 4 ad oggetto "Gli incarichi di collaborazione nel settore pubblico";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- RITENUTO** opportuno, attese le modifiche normative intervenute, adeguare il Disciplinare di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 3391 del 22 dicembre 2015

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

È adottato il "Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni per l'attuazione degli interventi a supporto del PON Ricerca e Innovazione 2014/2020" a norma dell'art.7 comma 6 del D.lgs. n.165 del 2001" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.

### **ARTICOLO 2**

Il presente Regolamento sostituisce il Disciplinare di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 3391 del 22 dicembre 2015.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A SUPPORTO DEL PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020**

### **Art.1 (Oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs.n.165 del 2001 nell'ambito dell'attuazione del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, e dei relativi piani Complementari.
2. Il conferimento degli incarichi avviene previo espletamento della procedura prevista nel presente Regolamento, che assicura una valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità.

### **Art.2 (Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il conferimento dell'incarico è ammesso in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione al fabbisogno espresso dalla Direzione Generale della ricerca nell'ambito dei Programmi di cui all'art.1;
  - b) verifica circa l'impossibilità di corrispondere, anche solo parzialmente, al fabbisogno mediante il personale in servizio presso l'Amministrazione attraverso interpellati interni;
  - c) natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
  - d) determinazione della durata o delle giornate/uomo, dell'oggetto e del compenso della prestazione;
  - e) individuazione della fonte finanziaria a copertura della spesa.
2. L'incarico è conferito ai sensi degli artt. 2222 e s.s. del c.c.
3. Si prescinde dalla procedura comparativa di cui al presente Regolamento nei seguenti casi: 1) procedura comparativa andata deserta; 2) assoluta urgenza ed imprevedibilità del fabbisogno.
4. Si prescinde altresì dalla procedura comparativa per lo svolgimento di attività formative-divulgative quali seminari, conferenze, giornate di studio, tavole rotonde, docenze nell'ambito di corsi di formazione da parte di esperti di particolare e rinomata competenza professionale, a livello nazionale e/o internazionale.

### **Art. 3 (Individuazione del fabbisogno)**

1. L'espressione del fabbisogno deve emergere da una specifica analisi che evidenzi il contesto in cui si inserisce il fabbisogno, la coerenza con le attività previste nei programmi di cui all'art.1 e i profili da acquisire sia in termini di anni di esperienza maturata sia in termini di competenze.
2. La Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, ricevuta la richiesta della Direzione Generale della ricerca, verifica la sua congruenza con il fabbisogno



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **Segretariato Generale**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

dell'Amministrazione, individuato nei documenti di programmazione, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati; accerta la temporaneità del fabbisogno e la compatibilità della spesa prevista in relazione alle somme stanziare nei relativi capitoli di bilancio.

3. La Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali verifica quindi la possibilità di corrispondere al fabbisogno espresso dalla Direzione Generale della ricerca con il personale in servizio presso l'Amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e ne comunica l'esito alla Direzione Generale della ricerca.

### **Art.4**

#### **(Procedura di selezione – Avviso pubblico)**

1. In caso di esito negativo dell'interpello interno o nel caso di parziale copertura del fabbisogno, viene indetta, a cura della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, su proposta della Direzione Generale della ricerca, una procedura selettiva mediante la pubblicazione di un avviso.
2. L'avviso deve prevedere:
  - a) la descrizione del fabbisogno e definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
  - b) l'indicazione della fonte di finanziamento sulla quale graverà la spesa;
  - c) la tipologia dell'incarico;
  - d) i requisiti di partecipazione;
  - e) gli specifici requisiti culturali, di specializzazione e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
  - f) la durata dell'incarico in relazione agli obiettivi o progetti da realizzare;
  - g) il compenso e le informazioni correlate (periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale);
  - h) i termini e modalità per la presentazione delle candidature;
  - i) le modalità di svolgimento della selezione;
  - j) i criteri di ammissibilità e di valutazione;
  - k) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
3. Ai fini dell'ammissione alla selezione il candidato deve:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 38 del D.lg.n.165 del 2001 e s.s.m.m.i.i.);
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) avere acquisito le competenze e la specializzazione professionale connesse al profilo prescelto che, se dichiarate, devono essere documentabili ai fini dei successivi controlli;
  - f) laddove richiesto, iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale;



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## Segretariato Generale

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

- g) di essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze in relazione all'utilizzo dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, presentazioni, banche dati, internet, posta elettronica);
- h) non incorrere in cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013 n. 39, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, né di trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse in relazione all'incarico per cui viene presentata la candidatura e, in via generale, alle attività della Direzione generale della ricerca;
- i) deve essere in possesso di ulteriori requisiti previsti dal bando.
4. Il candidato deve, a pena di inammissibilità della domanda, allegare il proprio curriculum vitae, debitamente sottoscritto, redatto in lingua italiana secondo lo standard del formato europeo nel quale riportare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione di veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
  5. Alla domanda e al curriculum vitae deve essere allegato un documento d'identità in corso di validità a pena di inammissibilità della candidatura.
  6. Il candidato può presentare domanda di partecipazione per un solo "Codice profilo" indicato nell'avviso, pena l'esclusione.
  7. Tutti i requisiti previsti nell'avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, al momento del conferimento dell'incarico e durante la sua esecuzione.
  8. Alla procedura deve essere data idonea pubblicità sul sito web del Mur.
  9. Gli elementi dell'avviso sono suscettibili di modifiche ed integrazioni all'esito di aggiornamenti della normativa al momento dell'emanazione del medesimo e secondo le esigenze della Direzione generale della ricerca.
  10. L'avviso non è diretto al personale di ruolo del Ministero al quale è riservata la procedura di interpello.

### **Art. 5**

#### **(Commissione)**

1. Scaduti i termini per la presentazione della candidatura, il Responsabile del Procedimento, nominato nell'ambito della Direzione Generale della ricerca, verifica la regolarità e la completezza formale della documentazione e che le candidature siano pervenute entro i termini previsti nell'avviso; il Responsabile del Procedimento trasmette quindi gli esiti delle verifiche (candidature ammesse) alla Commissione.
2. L'esame delle candidature è effettuata da una Commissione nominata alla scadenza dei termini di presentazione delle candidature dal Direttore Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, composta da tre membri, un Presidente e due Componenti, coadiuvata da un Segretario, scelti tra i dirigenti e il personale in servizio presso la Direzione Generale della ricerca in relazione alle specificità tematiche, professionali e tecniche richieste dalla selezione. La Commissione potrà essere integrata con esperti in specifiche materie previste nell'avviso. La partecipazione ai lavori è a titolo gratuito.
3. Ai sensi della vigente normativa, in tema di "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", i



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **Segretariato Generale**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

componenti e il Segretario sottoscrivono la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi di legge.

### **Articolo 6 (Valutazione)**

1. La Commissione procede alla valutazione delle candidature attraverso due fasi: fase a) valutazione del curriculum vitae, dei titoli e delle esperienze professionali maturate in relazione al profilo per il quale il candidato concorre; fase b) colloquio individuale teso a valutare le conoscenze e le competenze richieste e gli ambiti di specializzazione in relazione al profilo per il quale si concorre nonché l'attitudine del candidato in relazione all'oggetto dell'incarico.
2. I punteggi, attribuiti sulla base dei criteri indicati nell'avviso, valutano: a) la qualificazione professionale; b) le esperienze maturate nel settore di attività di riferimento ed il grado di conoscenza della normativa di settore; c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Amministrazione.
3. Ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale si considerano i periodi lavorativi espressi in mesi, anche non continuativi; non sono cumulabili, ai fini del calcolo, le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo.
4. La Commissione al termine della fase a) redige, per ogni "codice profilo" una prima graduatoria contenente l'elenco dei nominativi dei candidati secondo l'ordine di merito e lo trasmette al responsabile del procedimento, anche ai fini della convocazione al colloquio. L'avviso può prevedere un punteggio minimo per accedere alla successiva fase b).
5. Sono invitati al colloquio di cui alla fase b), attraverso comunicazione PEC, un numero di candidati pari al doppio delle posizioni richieste per ogni specifico codice profilo e comunque secondo il numero indicato nell'avviso. Si procede comunque al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al limite previsto nell'avviso.
6. I nominativi dei candidati invitati al colloquio sono pubblicati sul sito istituzionale del Mur.
7. Nell'ipotesi di rinuncia o assenza ingiustificata da parte di uno dei candidati invitati al colloquio si procede allo scorrimento dell'elenco di merito invitando il candidato collocato nella posizione immediatamente successiva.
8. La rinuncia o l'assenza ingiustificata nella data e nell'ora stabilita per il colloquio comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
9. La Commissione nel corso del colloquio verifica le competenze ed esperienze dichiarate nel curriculum vitae, l'attinenza e coerenza delle stesse nonché l'attitudine del candidato in relazione all'oggetto dell'incarico. All'esito del colloquio individuale, la Commissione formula un giudizio sintetico ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
10. Al termine della fase b) la Commissione stila, per ogni "codice profilo", la rispettiva graduatoria finale, sommando i punteggi delle fasi a) e b).
11. In caso di parità di punteggio la graduatoria finale tiene conto del maggior punteggio conseguito al colloquio.
12. In caso di ulteriore parità, rispetto al precedente comma 11, la graduatoria finale tiene conto





# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## **Segretariato Generale**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

- dell'età anagrafica, dando precedenza al candidato più giovane.
13. Di tutte le operazioni è redatto, a cura del Segretario della Commissione, apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
  14. La Commissione, conclusi i lavori, consegna gli atti e la graduatoria, corredata delle schede di valutazione per ciascun candidato, al Responsabile del procedimento che ne verifica la completezza formale.
  15. L'Avviso può prevedere la vigenza della graduatoria sino a 18 mesi dalla sua pubblicazione per il conferimento di incarichi in base al fabbisogno che potrà essere rilevato successivamente, previo esperimento della procedura di interpello interno di cui all'art. 3.

### **Articolo 7**

#### **(Approvazione atti)**

1. Il Direttore Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali approva gli atti di selezione e la graduatoria finale.
2. La graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale del Mur con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

### **Articolo 8**

#### **(Conferimento dell'incarico)**

1. Ai candidati vincitori è conferito l'incarico di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente al momento del conferimento. Non è contrattualizzato il vincitore che non sia in grado di documentare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
2. In assenza di accettazione dell'incarico o di impossibilità al conferimento per carenza dei requisiti soggettivi si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. L'Amministrazione, in conformità alla disciplina vigente, si riserva il potere di conferire un numero di incarichi inferiore a quello indicato nell'avviso.
4. L'inserimento in graduatoria non genera in alcun modo l'obbligo di conferimento dell'incarico da parte del Mur, che si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
5. Il contratto, stipulato in forma scritta, è sottoscritto dal collaboratore e dal Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione Generale della ricerca, quale Autorità di Gestione del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020.
6. Il contratto deve recare:
  - a) l'oggetto e la tipologia dell'incarico;
  - b) decorrenza e durata commisurata all'entità dell'incarico;



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## Segretariato Generale

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

- c) il compenso previsto e le modalità di pagamento;
  - d) trattamento fiscale e previdenziale;
  - e) le penali in caso di inadempimento del collaboratore e le modalità per la loro applicazione;
  - f) fattispecie legali e contrattuali di sospensione della prestazione, di recesso e di risoluzione del contratto;
  - g) il foro competente per la risoluzione delle controversie.
7. La durata dell'incarico è rapportata ai fabbisogni dell'Amministrazione indicati nell'avviso.
8. Non è ammesso il rinnovo. L'Amministrazione per esigenze sopravvenute e con atto motivato, si riserva la facoltà di prorogare il contratto, i cui effetti finanziari saranno a valere sui piani complementari al PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020.
9. Il corrispettivo, per i contratti di collaborazione, da intendersi omnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge a carico del MUR e dell'IVA, se dovuta, è determinato come segue:

PUNTEGGIO IN GRADUATORIA		NUMERO MASSIMO GIORNATE/MESE	COMPENSO GIORNALIERO
da	a		
90	100	20	€ 368,00
80	89	16	€ 368,00
70	79	12	€ 368,00

10. Il compenso è corrisposto a scadenze predeterminate in correlazione alle fasi delle attività oggetto dell'incarico e, comunque, secondo quanto stabilito nel contratto.
11. Ai fini della liquidazione del compenso l'esperto deve presentare una relazione dettagliata e debitamente sottoscritta dal Dirigente referente dell'attività svolta cui dovranno essere allegati in originale, laddove previsti, i prodotti realizzati nonché la notula/ fattura di pagamento.

### Articolo 9

#### (Adempimenti successivi al conferimento: pubblicità ed efficacia)

1. Gli incarichi sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs.n.165 del 2001.
2. Gli incarichi conferiti trasmessi sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994.
3. Gli incarichi conferiti sono pubblicati sul sito internet del MUR.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

**Segretariato Generale**

*Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali*

**Articolo 10**

**(Norma di rinvio)**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio all'Avviso di selezione della relativa procedura comparativa che costituisce "*lex specialis*".

**Articolo 11**

**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale del Mur.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Paolo Lo Surdo**

*"Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse"*